CAMERA DEI DEPUTATI N. 1460

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ORLANDI

Presentata l'11 gennaio 1973

Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il mancato adempimento delle norme prescritte dalla legge ospedaliera per quanto attiene gli esami di idoneità ed i concorsi di assunzione dei sanitari ospedalieri incaricati, ha generato insoddisfazione e tensione nell'ambiente ospedaliero oltre che sfiducia nella funzionalità della pubblica amministrazione; insoddisfazione e preoccupazione caratterizzano, in particolare lo stato d'animo dei 15.000 medici ospedalieri incaricati che non hanno potuto fruire delle garanzie di legge in materia di stabilità nel posto di lavoro.

L'assorbimento di medici trova scarso soddisfacimento nella maggior parte degli ospedali per la scarsa disponibilità dei sanitari a lasciare posti di ruolo che già occupano o altre posizioni professionali extra ospedaliere: né si è riusciti a conseguire l'auspicata diffusione del tempo pieno fra i medici ospedalieri, poco inclini in genere a lasciare attività professionali collaterali in assenza di garanzie di stabilità del posto di lavoro.

D'altra parte l'adempimento dei concorsi preliminari all'assunzione delle migliaia di medici incaricati attualmente in servizio e di quelli che lo saranno nel prossimo futuro, costerebbe miliardi e richiederebbe troppi anni, protraendo in modo intollerabile, oltre all'attuale disagio, una situazione di inadempienza legislativa.

In questo contesto non vanno sottovalutati gli inconvenienti che verrebbero a pesare sull'assistenza dei malati privati, ai quali verrebbe temporaneamente ma ripetutamente meno l'opera dei propri medici curanti, siano essi esaminatori o esaminandi.

Riserve sono state inoltre avanzate da più parti sulla validità culturale e professionale del vigente sistema concorsuale nonché sulla sua attuabilità tecnico-burocratica.

Si rende pertanto opportuna una revisione della legge n. 132 al fine di rendere operante una normativa concorsuale più pratica, economica ed efficiente attraverso cui procedere ad una effettiva valutazione delle capacità professionali dei medici ospedalieri, tutelando nello stesso tempo l'interesse pubblico ed il diritto degli operatori sanitari ospedalieri a vedersi riconosciuta la stabilità del posto di lavoro.

Una situazione di questo genere non può essere protratta tanto più che non deriva da responsabilità dei medici interessati, del resto confermati in servizio dalle amministrazioni ospedaliere dopo i primi sei mesi di incarico.

È proprio per questo che appare doveroso proporre che i medici incaricati – in possesso di tutti i requisiti giuridici richiesti dalla legge vigente, con particolare riguardo alla idoneità, in servizio da oltre sei mesi a decorrere dalla riconferma del primo incarico (in

totale dodici mesi) – siano collocati direttamente in ruolo.

Per quei medici incaricati i quali – pur avendo svolto attività ospedaliera soddisfacente per oltre sei mesi ed essendo in possesso di tutti i requisiti di legge – non abbiano ancora il requisito dell'idoneità, appare opportuno dare un valore idoneizzante al servizio prestato cautelando l'interesse pubblico con una verifica professionale di tipo pratico, tramite esame di concorso riservato, regionale, bandito per specialità o gruppo di specialità affini. In caso di esito positivo dell'esame sopra indicato, da condurre secondo le norme vigenti per i concorsi di assunzione, anche questa categoria di sanitari acquisisce il diritto alla conferma in ruolo.

Il proponente si augura che la Camera voglia accordare il proprio consenso alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I medici ospedalieri che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprano da almeno un anno, in base ad incarico conferito secondo le norme vigenti al momento del suo conferimento, un posto previsto dalla pianta organica dell'ente ospedaliero, e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'assegnazione del posto medesimo, ivi compresa l'idoneità nella disciplina cui il posto si riferisce o in altra a questa equivalente, sono direttamente collocati in ruolo nel posto ricoperto.

ART. 2.

I medici ospedalieri di ruolo presso un ente ospedaliero, assegnati per incarico nella stessa qualifica ad altro ospedale della medesima categoria o di categoria inferiore, sono a loro domanda, inquadrati direttamente in ruolo presso l'ente di assegnazione nel posto ricoperto per incarico.

ART. 3.

I medici ospedalieri incaricati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 con esclusione di quelle relative alla anzianità di incarico e all'idoneità nelle discipline cui l'incarico si riferisce, possono essere collocati in ruolo previo superamento di concorso ad essi riservato da bandire per singole specialità o per gruppi di specialità affini entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da espletare secondo le disposi-

zioni stabilite per i concorsi di assunzione dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

ART. 4.

I medici ospedalieri straordinari, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge, sono equiparati, agli effetti della nomina in ruolo, agli incaricati, qualora il posto da essi ricoperto venga incluso dall'amministrazione ospedaliera interessata nella pianta organica. I medici ospedalieri supplenti che si trovino nelle stesse condizioni sono equiparati, ai fini della nomina in ruolo, agli incaricati qualora il posto ricoperto per supplenza venga lasciato libero definitivamente dal titolare.

ART. 5.

Le norme transitorie previste dall'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono prorogate di 18 mesi.